



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

Prot n° 0008445 del 05/08/2014

Serv. **MB** Area 4
Rif. del
Allegati

Ai Signori Presidenti dei Consigli
dei Collegi Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati
Regionali Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana Previdenza e
Assistenza Geometri Liberi Professionisti

LORO SEDI

Oggetto: Regole tecniche di prevenzione incendi relative ad aerostazioni, interporti, asili nido.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28/7/2014, sono stati pubblicati i seguenti decreti:

“Decreto 17 luglio 2014 Ministero dell’Interno - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²”.

“Decreto 18 luglio 2014 Ministero dell’Interno - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m², e alle relative attività affidatarie”.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, è stato pubblicato il ***“Decreto del Ministero dell’Interno 16 luglio 2014 - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido”.***

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585

Tutte le Regole Tecniche allegate ai suddetti decreti, sono state approvate ai fini del raggiungimento dei primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi d'incendio. Si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni, degli interporti e degli asili nido e devono essere gestite in modo da:

- a) minimizzare le cause d'incendio;
- b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali o edifici;
- d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici, locali o aree esterne;
- e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali, gli edifici e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Tutti i decreti in argomento entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

(Geom. Maurizio Savoncelli)

/AC

